



18604 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Parametri-  
Oneri della  
prova-  
Manifesta  
fondatezza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARTO CICALA - Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - R.G.N. 27587/201
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - n. 18604
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere - R.G.N.
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Rel. Consigliere - R.G.N. 27587/201

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27587-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende  
ope legis;

*Scuto*

- ricorrente -

contro

2012

RR [redacted]

6540

elettivamente  
domiciliato in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 14, presso lo  
studio dell'avvocato BADO' FABRIZIO, che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPECCI  
FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 147/37/2009 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 28/09/09, depositata  
l'01/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio dell'11/10/2012 dal Consigliere Relatore  
Lott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO  
FIOCI.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Fiochi', is located on the right side of the page.

### La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,  
letti gli atti depositati

### Osserva

La CTR di Roma ha respinto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. 216/58/2007 - della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di RR contro avviso di accertamento per IRPEF-II OR 1996 - avviso emesso a carico del genitore del ricorrente, del quale RA era divenuto erede a seguito di accertamento sintetico di genere presuntivo fondato sulla quota di risparmi desunta sia da acquisto di azioni che dalla disponibilità di n. 3 autovetture di grossa cilindrata.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che (una volta rinunciato da parte dell'Ufficio alla contestazione della quota di reddito derivante da una delle tre autovetture) sarebbe spettato all'Ufficio, con argomentata dimostrazione, "indicare le ragioni per cui le spese di mantenimento delle altre due debbano ritenersi eccessive rispetto al reddito dichiarato", così come ottemperare all'onere di prova in riguardo all'acquisto di azioni, quantomeno indicando nell'avviso di accertamento gli estremi dell'atto, nel mentre la produzione di documenti fatta a questo proposito per la prima volta in grado di appello doveva considerarsi tardiva ed inammissibile.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 *bis* cpc - assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 cpc - può essere definito ai sensi dell'art. 375 cpc.

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell'art. 38 commi 4, 5, e 6 del DM. 10.9.1992 e 19.11.1992; alla violazione e falsa applicazione degli art. 2697, 2727 e 2728 cod. civ.) la ricorrente - in correlazione alla prima delle due rationes decidendi - si duole del fatto che il giudice del merito aveva di fatto imposto

11/11/07

all'Erario un onere della prova riferito a fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli individuati nei coefficienti presuntivi di reddito posti a fondamento dell'accertamento sintetico, coefficienti costituiti esclusivamente dalla disponibilità delle autovetture.

La censura appare fondata, alla luce della confermata giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5794 del 19/04/2001) secondo la quale: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore".

Sarebbe spettato dunque alla parte contribuente fornire la prova contraria rispetto alla presunzione stabilita ex lege, disciplina che il giudice del merito ha violato con la propria contraria affermazione.

Con il secondo motivo di censura poi (improntato alla violazione dell'art 58 comma 2 del D.Lgs. n.546/1992) la ricorrente Agenzia in correlazione alla seconda delle due rationes decidendi si duole del fatto che il giudice del merito abbia negato ingresso alla valutazione di documenti decisivi (la copia delle due interrogazioni del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria donde emerge donde si assume che risultino gli acquisti delle azioni di cui si tratta), in violazione dell'art 58 dianzi menzionato, il quale consente invece la produzione in appello di nuovi documenti.

La censura è fondata. Risulta infatti pacifico tra le parti che i documenti di cui trattasi sono stati offerti in produzione in una con l'atto di appello, sicché in applicazione dell'art.58 anzidetto- ne sarebbe stata necessaria l'ammissione (e comunque non se ne sarebbe potuta dichiarare l'inammissibilità) senza alcuna necessità di vaglio da parte del giudice.

Ed invero, è costante l'indirizzo di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16916 del 16/08/2005) secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha espressamente previsto e

consentito la produzione di nuovi documenti in appello. Ne consegue che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”.

Non resta che concludere che l'apprezzamento del giudice, radicato proprio sull'assenza di prova a carico dell'amministrazione e conseguente all'illegittima espunzione di dette prove documentali, merita la cassazione.

Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del motivo che precede.

In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, donde la necessità di rimessione della causa al giudice del rinvio affinché provveda ad un nuovo apprezzamento delle domande, alla luce dei principi che precedono.

Roma, 10 aprile 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma il 11 ottobre 2012.

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ogg. 29 OTT. 2012



Il Funzionario Giudiziario



Il Presidente

( Mario Cicala )

